

ACCORDO SINDACALE PER LA GESTIONE DEL FONDO PER L'EROGAZIONE DI INDENNITA' INTEGRATIVE A QUELLE DI LEGGE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DI TUTTI I LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE.

Art. 1

Le organizzazioni contraenti per il disposto del C.C.N.L. per gli operai agricoli riconfermano e istituiscono un Fondo per l'erogazione:

- a) dell'indennità giornaliera in caso di malattia
- b) dell'indennità giornaliera in caso di infortunio.

INDENNITA' GIORNALIERA INTEGRATIVA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA

Art. 2

A tutti gli operai agricoli della Provincia di Belluno con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, con decorrenza delle malattie successive al 01 luglio 2008, per i primi tre giorni di carenza per malattia superiore a cinque giorni indennizzati, sarà erogato il trattamento al 100% del salario da parte del FIMIA-EBAB.

A tutti gli operai della Provincia di Belluno con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato verrà corrisposta, da parte del FIMIA-EBAB, una indennità giornaliera integrativa sino al raggiungimento del 100% del salario contrattuale.

Nel caso di infortunio verrà corrisposta una indennità giornaliera fino al raggiungimento del 100% del salario contrattuale dal giorno successivo dell'evento infortunistico.

L'indennità di cui sopra verrà erogata limitatamente ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi dei lavoratori subordinati che hanno prestato attività lavorative nella provincia di Belluno.

Art. 2-bis

Le parti si riservano di valutare in termini anche di disponibilità del Fondo, l'ipotesi di considerare equiparabile all'operaio con rapporto a tempo determinato il lavoratore assunto con altre tipologie di contratto eventualmente definendo forme di intervento specifiche della cassa integrazione extra-*legem* a favore degli stessi in caso di malattia e/o infortunio.

Art. 3

L'indennità verrà corrisposta per un periodo pari:

- a) a 120 giorni per gli operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato oltre 150 giorni.
- b) a 70 giorni per tutti gli operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato nell'anno un minimo di 51 giornate.
- c) Nel caso non vengano raggiunte le giornate al momento della presentazione della domanda, la stessa sarà sospesa in attesa del raggiungimento delle giornate previste.

Art. 4

Dal 1 gennaio 2003 il Fondo si riserva – di anno in anno – in funzione delle disponibilità di cassa, di erogare agli operai agricoli e florovivaisti che hanno maturato 51 giornate lavorative un contributo di:

- a) MATERNITA' di importo fisso di €. 500,00
- b) PRESTAZIONI SCOLASTICHE a disposizione dei figli dei dipendenti agricoli per la frequenza di tutte le classi degli istituti superiori e dell'Università. L'integrazione è di €. 250,00 per anno scolastico. La decorrenza ha effetto dall'anno scolastico 2004/2005.
- c) CONTRIBUTO PER DECESSO OPERAIO AGRICOLO, in costanza di rapporto di lavoro, di importo fisso di €. 500,00 da corrispondere agli aventi titolo.

I suddetti contributi possono essere erogati – di volta in volta– tutti o soltanto uno di essi in funzione alla decisione del Fondo.

Art. 5

Nel caso di morbidità eccezionale o comunque superiore a quella preventivata dalle Organizzazioni contraenti, le stesse si riuniranno per adottare idonee misure atte a far fronte alle richieste di intervento. Altrettanto sarà nel caso in cui la gestione del fondo fosse deficitaria.

Art. 6

A seguito delle innovazioni apportate dall' art.14 del Decreto Legge del 22 dicembre 1981 n° 791, convertito con modificazione nella Legge 25 febbraio 1982 n° 54 che stabilisce in particolare che i contributi previdenziali assistenziali debbono essere riscossi per gli operai a tempo indeterminato con un'aliquota percentuale da applicare ai salari effettivi e riconosciuta la necessità che la retribuzione imponibile per quanto riguarda le categorie dei braccianti, avventizi, dei piccoli coloni e compartecipanti dovrà essere rappresentata dal salario medio convenzionale di cui all'art.28 del DPR 27 aprile 1968 e successive modificazioni a far data dal 1° gennaio 1982 il "Fondo" per l'indennità previste dall'art.1 ai punti a) e b) sarà costituito mediante l'apporto dei datori di lavoro e dei prestatori d' opera in misura del 1,80 % delle retribuzioni effettive lorde corrisposte agli operai a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato.

La quota a carico dei datori di lavoro è del 50% e l'altro 50% è a carico dei prestatori di lavoro. Il versamento dell'intero importo dovrà essere fatto a cura del datore di lavoro il quale rientrerà della quota spettante del prestatore di lavoro, mediante detrazione dalla paga.

Art. 7

L'esazione del contributo di cui all'art.4 viene affidata all' INPS come stabilito dalla convenzione stipulata in data 30.03.1998 e nel caso di impossibilità o di rifiuto direttamente dal Fondo stesso il quale provvederà al deposito della somma riscossa in uno speciale c/c bancario aperto presso l'Agenzia di Belluno UNICREDIT BANCA SPA. Poiché la riscossione relativamente all'anno di competenza viene effettuata nell'anno immediatamente successivo, le retribuzioni effettivamente corrisposte agli operai a tempo indeterminato saranno rilevate dalle denunce prodotte dai datori di lavoro per l'anno di competenza con le modalità previste dalla convenzione stipulata con l'INPS.

Art. 8

Per l'Amministrazione e gestione del fondo, nonché per la erogazione delle indennità previste, le organizzazioni contraenti costituiscono un comitato di Gestione con sede presso la Confagricoltura Belluno così composto;

- un rappresentante della **CONFAGRICOLTURA Belluno**;
- un rappresentante della **Federazione Provinciale Coltivatori Diretti**;
- un rappresentante della **Confederazione Italiana Agricoltori**;
- un rappresentante della **FLAI – CGIL**;
- un rappresentante della **FAI – CISL**;
- un rappresentante della **UILA – UIL**.

Art. 9

E' destinato alle prestazioni integrative previste dall'art.2 il gettito contributivo di cui all'art. 6 al netto di quanto previsto dall'art.11 e delle spese necessarie al funzionamento del Comitato previsto dall'art.8 e dall'amministrazione del Fondo, cioè al netto delle spese di affitto della sede e relativo arredamento, postali, telegrafiche, telefoniche, controllo elenchi datori di lavoro e prestazioni d'opera, reperimento dati, personale, cancelleria ecc.

Art. 10

Per ottenere l'indennità i prestatori di lavoro aventi diritto dovranno presentare domanda al Fondo, con sede presso la CONFAGRICOLTURA Belluno, via Vittorio Veneto, 214 - 32100 Belluno, personalmente o tramite Organizzazione Sindacale, corredata dal documento INPS o INAIL del prestatore di lavoro.

Il comitato verificato il versamento dei contributi e la validità della domanda dovrà erogare l'indennità entro 30 giorni agli aventi diritto.

Nel caso di parziale accoglimento di reiezione di domanda il Comitato dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

Le domande di integrazione dovranno pervenire al Fondo FIMIA-EBAB entro l'anno successivo dall'avvenuto indennizzo INPS o INAIL.

Il fondo Extra Legem FIMIA-EBAB compatibilmente con le disponibilità economiche annuali, potrà erogare una ulteriore integrazione malattia ed infortunio aggiuntiva alle prestazioni previste.

I termini e le modalità verranno di volta in volta decise dal Comitato di Gestione, così come sarà valutata l'erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive.

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE

Art.11

In applicazione del disposto dell'art.85 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli siglato il 25 maggio 2010, le organizzazioni contraenti, nella volontà di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuale a favore e a tutela dei componenti delle categorie dei prestatori di lavoro e dei datori di lavoro, fissano il contributo nella misura di non meno del 50% del contributo previsto dall'art 6. L'esazione viene affidata al Servizio per i contributi Agricoli Unificati, nel caso di impossibilità o rifiuto, all'Unione Agricoltori di Belluno, la quale dovrà eseguire quanto previsto dall'art.6.

Art 12

Il Comitato di Gestione previsto dall'art.8 dovrà provvedere inoltre al controllo e alla suddivisione del gettito nei modi previsti dall'art.11 che dovrà avvenire per il 50% alle Organizzazioni dei prestatori di lavoro per l'altro 50% alle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, le quali provvederanno alla ripartizione in modo proporzionale agli aderenti.